

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**Assessorato delle Autonomie**  
**Locali e della Funzione**  
**Pubblica**  
**L'Assessore**

Prot. n. 103392

del 4 LUG. 2011

**OGGETTO: Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, art. 12 - Indirizzi operativi**

CIRCOLARE N. 2/GAB

**All'Ufficio di Diretta Collaborazione  
dell'On.le Presidente della Regione  
Siciliana**

**A tutti gli Uffici di Diretta Collaborazione  
degli Assessori regionali**

**Alla Segreteria Generale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**A tutti i Dirigenti Generali  
dei Dipartimenti regionali**

**A tutti i Dirigenti preposti agli Uffici  
Speciali**

**LORO SEDI**

## **1. Premessa**

L'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, pubblicata sulla G.U.R.S. parte I, n.16, dell'11 aprile 2011, recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*" contiene disposizioni in materia di trasparenza ed efficienza dell'amministrazione, nonché di pubblicità degli atti.

In coerenza con la finalità perseguita dal legislatore statale ed in osservanza a quanto statuito dall'art. 72 della legge 69/2009 che, per le Regioni a Statuto speciale, prevede l'adeguamento della legislazione regionale ai



principi in essa contenuti, il comma 2 dell'art. 12 citato stabilisce che “ *I soggetti di cui all'art 1 della legge regionale n. 10 del 1991 e s.m.i. si adeguano alle disposizioni di cui agli artt. 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale*”.

Le disposizioni predette mirano a modernizzare l'azione della pubblica amministrazione rendendola, al contempo, più trasparente, ad accrescerne l'efficienza e l'economicità, contenendo i costi derivanti dal mantenimento dei documenti in forma cartacea, e ad assicurare l'osservanza degli obblighi di pubblicità legale anche *on line*.

Nel richiamare le amministrazioni ad un puntuale adempimento di quanto stabilito dalle disposizioni normative in oggetto, si rammenta che la pubblicità attraverso i siti *web* istituzionali è una forma di comunicazione della P.A. e dei soggetti che per essa operano, che garantisce il diritto dei cittadini ad essere informati sulle attività realizzate dalle istituzioni e, al contempo, assicura la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La tempestiva ed efficiente pubblicità degli atti, effettuata tramite l'utilizzo di strumenti telematici, consente, invero, ai cittadini di partecipare alla vita pubblica e di verificare con modalità dirette ed immediate la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

## **2. Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni.**

Con riferimento alla portata applicativa **dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009**, si rinvia al contenuto della nota prot. n. 85077 del 26 maggio 2011 emanata dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con la quale si evidenzia l'efficacia immediata delle prescrizioni contenute nella disposizione in oggetto e si rinvia, per quanto attiene alle indicazioni operative, alle disposizioni adottate con circolare n. 3 del 17 luglio 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

Avuto riguardo **all'art. 23 della legge n. 69 del 2009**, i dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e/o equiparate, nell'adeguarsi alle prescrizioni ivi contenute devono individuare nel proprio ambito di competenza gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione dei provvedimenti o all'erogazione dei servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti. Gli stessi devono assicurare la pubblicazione delle relative buone prassi nei propri siti telematici, dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Le amministrazioni al fine di consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti con livelli di qualità elevata, sono inoltre tenute a dare ampia diffusione con cadenza annuale, mediante pubblicazione nei propri siti o con altre forme idonee, dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, nonché dell'indicatore dei propri tempi medi di pagamento in ordine all'acquisto di beni, servizi e forniture. Rispetto a quest'ultimo adempimento, le relative modalità di attuazione saranno successivamente specificate in apposita direttiva da emanarsi dal

Dipartimento della funzione pubblica e del personale regionale di concerto con i competenti uffici dell'Assessorato dell'economia.

La puntuale e corretta esecuzione degli adempimenti prescritti assume particolare rilievo in funzione del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, come in premessa specificato.

### **3. Pubblicità legale *on line* ed eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea.**

L'art. 12, comma 2, della legge n. 5 del 2011 prevede che i soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 1991 e s.m.i., si adeguino alle disposizioni **dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009** recante previsioni in materia di pubblicità legale e di progressivo superamento degli sprechi connessi al mantenimento dei documenti in forma cartacea.

Preliminarmente all'esame del quadro normativo e degli effetti giuridici derivanti dal recepimento all'interno dell'ordinamento giuridico regionale della disposizione statale citata, è utile una breve disamina del contenuto dell'art. 32.

La disposizione in commento introduce al primo ed al secondo comma forme di pubblicità legale *on line* riguardanti differenti categorie di atti giuridici con indicazione dei termini a decorrere dai quali cessa l'obbligo di pubblicazione in forma cartacea.

E' noto, al riguardo, che la pubblicità legale si identifica nelle molteplici modalità tramite le quali, in ossequio a precisi obblighi normativi, le pubbliche amministrazioni o i soggetti di cui essa si avvale, rendono facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza così da assicurare la certezza dei rapporti giuridici.

In particolare, il primo comma dell'art. 32 dispone che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intende assolta da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici collegati con l'inserimento degli stessi nei propri siti informatici.

In coerenza con il citato disposto normativo, cui le amministrazioni sopra indicate dovranno adeguarsi per effetto di quanto previsto al comma 2 dell'art 12 della citata legge regionale 5 del 2011, vanno lette le disposizioni contenute nei successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 12.

Il comma 3 richiama, infatti, il principio di carattere generale di pubblicità e, dunque, di accessibilità totale di tutti gli atti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, operante ovviamente nei limiti delle eccezioni di riservatezza derivanti da specifiche disposizioni di legge o da motivati provvedimenti che, in ragione della natura dell'atto e/o degli interessi coinvolti, circoscrivono la conoscibilità di taluni atti, anche se solo temporaneamente. Lo stesso comma 3 sancisce, altresì, la possibilità per le pubbliche amministrazioni sopra citate di procedere sin da subito, con gli strumenti informatici in atto a disposizione, ad ottemperare agli obblighi di pubblicità legale anche tramite l'inserimento dei relativi atti nei siti *web* istituzionali. In tal senso deve essere intesa la locuzione "*assumono valore legale*" contenuta al citato comma 3 la cui finalità risulta, peraltro, coerente con gli obiettivi di riduzione degli sprechi connessi al mantenimento di documenti in forma cartacea che il legislatore ha inteso perseguire con le



altre disposizioni di cui all'art. 12 in argomento.

Con riferimento, poi, al comma 2 dell'art 32, anch'esso richiamato dall'art 12 della legge 5/2011, avente ad oggetto atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica nonché i bilanci per i quali le amministrazioni sono tenute, in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge, alla loro pubblicazione sulla stampa quotidiana, il legislatore regionale ha rinviato ad apposito Decreto Presidenziale sia la disciplina delle modalità di pubblicazione *on line* dei citati atti, che l'individuazione della data a partire dalla quale la pubblicazione effettuata in forma cartacea non avrà più effetto di pubblicità legale.

Pertanto, nelle more dell'individuazione, con il Decreto Presidenziale di cui al comma 5 dell'art. 12 in argomento, del termine per il definitivo superamento della pubblicità legale in forma cartacea, la pubblicazione degli atti sul *web* non sostituisce ma si pone come complementare alla stessa.

Le amministrazioni nel procedere alla pubblicazione *on line* dovranno pertanto adeguare i propri siti istituzionali prevedendo una sezione a ciò appositamente dedicata ove inserire, organizzati per tipologia, gli atti di propria competenza soggetti a pubblicità legale.

Restano, tuttavia, invariati gli obblighi di pubblicazione, ed i relativi effetti giuridici, assolti tramite l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per quanto attiene, in particolare, ai provvedimenti dell'amministrazione regionale va, peraltro, evidenziato che dal 1998 viene assicurata su internet la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che rappresenta la fonte di cognizione istituzionale di atti normativi e non ( leggi, regolamenti, decreti e circolari di interesse generale, nonché atti per i quali la pubblicità legale sia specificamente prevista dalla normativa o dalla determinazione dell'organo politico regionale competente). Pertanto per tutti gli atti per i quali è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si continuerà ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale mediante la pubblicazione sulla stessa tramite il sito internet [www.gurs.regione.sicilia.it](http://www.gurs.regione.sicilia.it).

Infine, sia pure nella prospettiva di un progressivo ampliamento delle categorie di atti da pubblicare *on line*, dovranno continuare ad assicurarsi le notifiche e le comunicazioni obbligatorie ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

#### **4. Trasparenza, pubblicità e conoscibilità di atti e provvedimenti amministrativi su internet.**

In attuazione dei principi di trasparenza e legalità della pubblica amministrazione, i commi 6 e 7 dell'art 12 stabiliscono per tutta una serie di provvedimenti e atti amministrativi la pubblicazione sul *web*.

Con riferimento al comma 6, la cui efficacia è immediata, le amministrazioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/91 e s.m.i., sono onerate della pubblicazione sui siti web istituzionali di competenza di taluni atti e, segnatamente, *“del bilancio, della spesa per il personale, della ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, del peso degli aggregati di spesa sul totale, dei curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di*



*dipartimenti*".

In relazione ai soggetti esterni che prestano incarichi di consulenza e/o di collaborazione a vantaggio dell'amministrazione regionale si rammenta che, come è noto, è già operativa sul web un'apposita area all'interno del sito istituzionale della Regione Siciliana ( [www. regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)). Ad essa tutte le amministrazioni regionali che conferiscono gli incarichi predetti devono fare riferimento al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei curricula e degli altri dati prescritti dalla relativa normativa vigente, secondo le istruzioni recate dalle direttive assessoriali cui, ad ogni buon conto, si rinvia (n. 176975/Gab del 27 novembre 2008; n. 78864/Gab del 31 maggio 2010; n. 82325/Gab del 9 giugno 2010).

Avuto riguardo, invece, alla posizione dei soggetti esterni all'amministrazione regionale che svolgono incarichi di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti, l'obbligo di pubblicazione sul web dei relativi *curricula*, sancito oltre che dall'art. 12, comma 6, anche dall' art. 11, comma 8, lett. f) del D.Lgl 150/2009 e dall'art. 21 della legge 69/2009, verrà assolto, in fase di prima applicazione, dai singoli Dipartimenti regionali conferenti l'incarico; a regime sarà cura del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale (competente in materia) di concerto con il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione (soggetto unico responsabile dell'area info-telematica ai sensi dell'art. 25 della l.r. 5/2011), individuare le modalità di pubblicazione in grado di assicurare gli adeguati livelli di trasparenza ed accessibilità ai dati da parte dell'utente, tenendo conto delle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali" adottate dal Garante della privacy in data 2 marzo 2011.

Secondo le stesse modalità temporali e procedurali, sopra indicate, le amministrazioni competenti procederanno con riferimento alla pubblicazione dei dati afferenti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria ed il peso degli aggregati di spesa sul totale.

Infine, per le modalità di pubblicazione dei dati indicati al comma 7 dell'art 12 di cui trattasi, il legislatore regionale ha rinviato ad un apposito provvedimento regolamentare l'adozione delle prescrizioni operative cui le amministrazioni saranno tenute ad attenersi.

In relazione a tutti i superiori adempimenti che si riconnettono all'esercizio delle competenze di cui all'art. 25 della legge regionale n. 5 del 2011, il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria Generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia, provvederà ad impartire le opportune direttive ai Dipartimenti regionali al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di pubblicazione dei dati in argomento sui siti web istituzionali.

Ogni Assessorato provvederà, per quanto di rispettiva competenza, a garantire la massima diffusione della presente circolare all'interno degli enti pubblici, degli istituti e delle società comunque sottoposti al proprio controllo, tutela e/o vigilanza e ad assicurare che ciascuno di essi dia puntuale adempimento a quanto stabilito dalle disposizioni normative in argomento in ossequio alle prescrizioni fornite.



Si ricorda che la presente circolare sarà consultabile nell'apposita area "Semplificazione e trasparenza amministrativa - la burocrazia trasparente" istituita sul sito web ufficiale della Regione siciliana.

**L'ASSESSORE**  
**Dott.ssa Caterina Chinnici**

The image shows a circular official stamp of the Sicilian Region, with the text "REGIONE SICILIANA" and "ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI" visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Chinnici".